

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

art. 1) E' costituita ai sensi D.Lgs.2017/117 e s.m.i. (in seguito "Codice del Terzo settore") un'associazione senza scopo di lucro denominata

"Insieme ad Andrea si può"

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS, e quindi di seguito **"Insieme ad Andrea si può - ETS"**

art. 2) L'associazione ha sede in Jerago con Orago (Va) e puo' istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, sezioni distaccate anche in altre citta' sia in Italia che all'estero.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Puo' aderire ad organismi regionali, nazionali, comunitari o internazionali, in armonia con i propri scopi sociali.

art. 3) L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà ed assistenza sociale, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

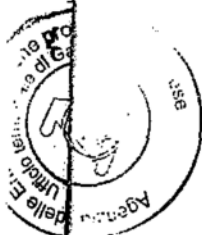
a. promuovere l'assistenza sociale, socio-sanitaria e psicologica dei bambini leucemici o affetti da malattie oncoematologiche, nonché l'assistenza globale delle loro famiglie, con attività di solidarietà sociale attraverso, ove possibile, un'alleanza terapeutica tra medici, genitori, familiari, volontari per garantire le migliori possibilità di cura per i bambini malati e la migliore qualità di vita;

b. promuovere attività didattiche, ludiche, ricreative e di puro divertimento e svago per i bambini malati, i loro familiari e tutti coloro che vivono legami affettivi o parentali con i giovani malati (genitori, fratelli e sorelle, nonni, madrine e padrini, zii, cugini etc.), sia all'interno delle strutture di cura che durante le cure domiciliari, coinvolgendo, ove ci sia la reciproca volontà e disponibilità, anche gli istituti scolastici frequentati dal malato;

c. organizzare e finanziare vacanze terapeutiche per i pazienti, assistiti e accompagnati, ove necessario, da personale medico e paramedico;

d. organizzare una rete di volontari nell'assistenza dei malati sia presso le strutture ospedaliere che presso le famiglie;

e. divulgare la cultura della malattia, sensibilizzando ed informando l'opinione pubblica ed educando in particolare tutte le fasce scolari ad affrontare e combattere la malattia, favorendo la piena inclusione sociale dei giovani malati, attraverso pubblicazioni quali libri, opuscoli, supporti video ed informatici, film, cortometraggi, siti internet;



f. favorire la ricerca e lo studio nel campo della leucemia e delle malattie oncoematologiche del bambino, concedendo borse di studio, promuovendo il dibattito scientifico sulla materia e - sempre ai fini di solidarietà e di ricerca scientifica - favorendo la collaborazione anche internazionale soprattutto con quelle realtà che non hanno ancora sviluppato terapie efficaci nella cura dei piccoli pazienti; -----

g. promuovere e realizzare la raccolta di fondi, risorse e dotazioni, necessari per sostenere le attività dell'Associazione indicate ai punti precedenti; -----

h. promuovere la partecipazione e devolvere eventualmente anche fondi ad altri enti di natura non lucrativa e con finalità esclusiva di solidarietà sociale al fine di perseguire gli scopi sopradetti. -----
Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore: -----

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i); -----

- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k); -----

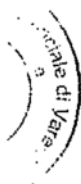
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h); -----

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti nell'ordinamento, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo Settore. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. -----

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. -----

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. -----

L'Associazione in conformità a quanto sopra non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse



direttamente connesse e comunque in via non prevalente, tra cui in via esemplificativa e non tassativa: _____

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della associazione; _____

b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o conduttrice, comodataria o comunque posseduti; _____

c. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; _____

d. costituire ovvero partecipare a enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività strettamente diretta al perseguimento degli scopi statuari; _____

e. promuovere o gestire mediante studi, ricerche ed attività anche pratiche, progetti di recupero e di riqualificazione sociale e professionale ad ogni livello di persone fisiche; _____

f. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, anche attraverso la creazione di specifiche borse di studio, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico, nei limiti delle leggi vigenti; _____

g. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; _____

h. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di diffusione editoriale, nei limiti delle leggi vigenti, o attività simili; _____

i. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. _____

PATRIMONIO

art. 4) Il patrimonio dell'associazione è costituito: _____

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; _____

b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; _____

c) da donazioni, legati, lasciti. _____

art. 5) I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti: _____

a) dalle quote associative; _____

b) dai redditi dei beni patrimoniali; _____

c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi. _____

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni

caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ASSOCIATI

art. 6) I membri dell'associazione si suddividono in:

a) soci fondatori: sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio direttivo;

b) soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con indicazione del domicilio e dell'indirizzo mail e numero telefonico cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative;

c) soci onorari o benemeriti: le persone fisiche od Enti con un loro rappresentante che attraverso la loro attività e la loro rilevanza in campo sociale e politico vogliano condividere e sviluppare, anche temporaneamente, alcuni degli scopi ideali e solidaristici dell'Associazione e le personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività scientifica e culturale nella ricerca e nello studio della leucemia e delle malattie oncoematologiche in età pediatrica.

L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato;

d) soci "amici di Andrea": sono tutti coloro nati nell'anno 2000 (duemila) nonché i ragazzi che all'atto dell'iscrizione/rinnovo non hanno ancora compiuto la maggiore età, la cui quota associativa sarà pari al 50% (cinquanta per cento) di quella ordinaria.

È esclusa la possibilità di partecipazioni temporanee alla vita associativa.

art. 7) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

art. 8) Ciascun associato, indipendentemente dalla categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione o la modifica dello statuto e dei regolamenti dell'associazione e per la nomina degli organi

associativi e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea; se minorenni dovrà essere necessariamente rappresentato in base alla normativa tempo per tempo vigente. -----
Se maggiorenne ha inoltre diritto ad essere eletto alle cariche sociali. -----
Gli associati devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. -----

art. 9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo. -----

Tale qualità si perde nei seguenti casi: -----

- a. per morte; -----
- b. per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo; -----
- c. per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; e' deliberata dal Consiglio direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie; -----
- d. per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione. -----

La delibera di esclusione per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. -----

Avverso la delibera di decadenza od esclusione l'associato potrà proporre ricorso all'organo di controllo, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma precedente. -----

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata. -----

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. -----

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art. 10) Sono organi dell'associazione: -----

- a) l'Assemblea degli associati; -----



- b) il Consiglio direttivo; _____
c) il Presidente; _____
d) il Vice-Presidente; _____
e) il Segretario-Tesoriere; _____
f) l'Organo di Controllo (da introdurre necessariamente nei casi espressamente previsti da Codice del Terzo settore); l'Organo di Revisione (da introdurre necessariamente nei casi espressamente previsti da Codice del Terzo Settore). _____
g) il Comitato Scientifico (se istituito) _____
Tutte le cariche elettive sono gratuite. _____

ASSEMBLEA

art. 11) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina degli organi dell'associazione. _____

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessita' o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. _____

art. 12) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica (inviati rispettivamente al domicilio, al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica comunicati dagli associati ed annotati nel libro degli associati), almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione fissera' anche la data per la seconda convocazione. _____

art. 13) Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. _____

Nel caso di socio minorenne, lo stesso e' rappresentato in base alla normativa tempo per tempo vigente. _____

L'assemblea e' validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. _____

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilita' i consiglieri non hanno voto. _____

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. _____

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. _____

Ciascun associato potra' farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non puo' essere portatore di piu' di cinque deleghe. _____

Non sono ammessi voti per corrispondenza. _____

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi



di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali: _____

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; _____

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; _____

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti. _____

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. _____

art. 14) L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal Segretario. _____

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. _____

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese. _____

art. 15) L'assemblea ha il compito di: _____

a. deliberare l'approvazione del bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese, approvare eventuali variazioni e provvedere all'approvazione del bilancio consuntivo annuale; _____

b. adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile alla propria attivita' patrimoniale; _____

c. eleggere il Consiglio Direttivo, nominando altresì all'interno del medesimo, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto al successivo art.21, il Vice-Presidente ed il Segretario-tesoriere, il Revisore dei Conti, nonche', se istituito, il Comitato Scientifico; _____

d. determinare, se previsti, gli eventuali compensi e rimborsi spese per il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti; _____

e. deliberare la messa in liquidazione dell'associazione secondo quanto stabilito dal presente statuto all'art. 29; _____

f. revocare i membri del Consiglio Direttivo; _____

g. approvare le modifiche allo statuto o all'atto costitutivo. _____

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 16) L'associazione e' retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dall'assemblea tra i soci con le modalita' previste dall'art.13. _____

Qualora venissero a mancare uno o piu' consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. _____

I Consiglieri cosi' nominati durano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti. _____

La durata della carica di consigliere e' di massimo tre anni ed e' rinnovabile per uno o piu' esercizi. _____

Nella fase costituente i consiglieri vengono eletti, anche fra i non soci, dai soci fondatori, i quali provvedono pure alla nomina delle cariche sociali. _____

art. 17) Il Consiglio direttivo e' convocato con lettera, mail, fax o messaggio SMS da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione



o, nei casi di urgenza, mediante stessi mezzi da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio direttivo e' richiesta la presenza di piu' della meta' dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

art. 18) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio.

Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e' considerato dimissionario.

art. 19) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

art. 20) Il Consiglio direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

a. assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;

b. convocare le assemblee;

c. deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;

d. redigere i bilanci preventivi e consuntivi ed emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il buon funzionamento dell'associazione;

e. stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;

f. acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredita' e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;

g. sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;

- h. negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di fidi, prestiti, mutui o altre forme di finanziamento e rilascio di fidejussioni;
- i. decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti e progetti;
- l. conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- m. promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività dell'associazione e le sue finalità;
- n. predisporre eventualmente la Carta Etica dell'Associazione e deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.
- o. dirigere l'attività scientifica ed istituzionale dell'associazione, stabilendone le linee programmatiche generali, annuali e pluriennali.

PRESIDENTE

art. 21) Il Presidente dura in carica massimo tre anni ed è confermato di diritto per i periodi di eguale durata qualora, nei dodici mesi prima della scadenza, non venga avanzata proposta di nuova elezione mediante richiesta scritta presentata da almeno due terzi dei soci. Detta richiesta deve contenere anche l'indicazione della nuova candidatura alla carica di Presidente, con l'accettazione, in caso di elezione, dell'interessato.

art. 22) Il Presidente rappresenta nei rapporti esterni l'associazione. In particolare:

- a. ha la rappresentanza, legale, amministrativa e processuale dell'associazione;
- b. stipula tutti i negozi giuridici e adotta tutte le iniziative che ritiene utili per gli scopi associativi;
- c. organizza le strutture operative dell'associazione sia attraverso personale dipendente interno sia per mezzo di collaboratori esterni, professionisti e consulenti dei quali ritiene necessaria la collaborazione;
- d. assume i necessari provvedimenti in materia di organizzazione della struttura, stabilendo le condizioni di impiego, le assunzioni, i licenziamenti e le nomine del personale sia interno che esterno;
- e. può compiere qualsiasi operazione bancaria, comprese l'apertura, la chiusura e la movimentazione di conti correnti bancari o postali, la locazione di cassette di sicurezza, la costituzione e lo svincolo di cauzioni.

SEGRETARIO-TESORIERE

art. 23) Il Segretario-Tesoriere dura in carica massimo tre anni, ed è rieleggibile.

A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente e, se delegati dal Consiglio direttivo, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'assemblea. Gestisce la cassa e le risorse finanziarie dell'associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24) L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, o per volontà dell'Assemblea.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, composto da un massimo di tre membri e di almeno un supplente.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti fra i soggetti non Associati, fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Si applica loro l'art. 2399 cod. civ.

Ai componenti l'organo di controllo compete un compenso per il loro operato, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, su proposta del Consiglio Direttivo e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

- attesta che il bilancio sociale, ove sia obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore; il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, in composizione collegiale, si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Ciascun componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea può affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 25) Salvo che sia stato affidato all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti, l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano verificate le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

COMITATO SCIENTIFICO

art. 26) Il Comitato Scientifico - ove nominato - è composto da un



Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo e da un numero variabile di membri, comunque non superiore a cinque, nominati anch'essi dal Consiglio Direttivo, ma su proposta del Presidente del Comitato Scientifico stesso.

Il primo Comitato Scientifico può essere nominato in sede di atto costitutivo.

Il Comitato Scientifico, che dura in carica massimo per tre anni ed è rinnovabile, si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni volta che il Presidente lo convoca.

Il Comitato Scientifico:

a. esprime il suo parere sul programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;

b. elabora proposte per lo sviluppo dell'attività di studio, di ricerca e di assistenza in ordine a quanto stabilito dall'art. 3 del presente statuto;

c. fornisce orientamenti ed indicazioni per la migliore divulgazione dei risultati dell'associazione.

BILANCIO

art. 27) L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

art. 28) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È dunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore dei fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto previsto dall'art. 8, comma 3 codice ETS.

TRASFORMAZIONE - SCIoglimento

art. 29) L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 - octies c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.

art. 30) L'associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 31) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà

devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

RINVIO

art. 32) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.



ALLERGO
Registrazione Gallarate
37/03/2026
di N. 134 Serie 3

IL FUNZIONARIO
MARCO GIOVANNI MARIA CAPRA